



Francesca De Rosa

SOTTO LA LAMPADA:
IL LAVORO DELLE DONNE
TRA CENTRALITÀ ECONOMICA
E OMBRA GIURIDICA
NEL MEZZOGIORNO D'ITALIA
TRA SETTECENTO E OTTOCENTO

UNDER THE LAMP: WOMEN'S WORK
BETWEEN ECONOMIC CENTRALITY
AND LEGAL INVISIBILITY IN SOUTHERN ITALY,
EIGHTEENTH TO NINETEENTH CENTURIES

Francesca De Rosa

SOTTO LA LAMPADA:
IL LAVORO DELLE DONNE
TRA CENTRALITÀ ECONOMICA E OMBRA GIURIDICA
NEL MEZZOGIORNO D'ITALIA
TRA SETTECENTO E OTTOCENTO

UNDER THE LAMP: WOMEN'S WORK BETWEEN
ECONOMIC CENTRALITY AND LEGAL INVISIBILITY
IN SOUTHERN ITALY,
EIGHTEENTH TO NINETEENTH CENTURIES

Abstract

Il contributo indaga il lavoro femminile nel Regno di Napoli, mettendone in luce la natura paradossale: centrale per l'economia, ma marginale sul piano giuridico-istituzionale. Attraverso l'analisi di fonti archivistiche – in particolare una relazione del 1806 sulla Terra d'Otranto – emerge come tale lavoro, diffuso negli ambiti domestico, agricolo e manifatturiero, restasse privo di piena formalizzazione giuridica, disciplinato piuttosto da un sistema implicito fondato su consuetudini e strutture patriarcali. La relazione analizzata testimonia, nel contesto delle riforme napoleoniche, un primo passo verso la visibilità amministrativa del lavoro femminile, riconosciuto come risorsa produttiva essenziale ma non pienamente tutelato sul piano giuridico.

Parole chiave: Lavoro femminile, Mezzogiorno, istruzione

This paper focuses on women's work in the Kingdom of Naples, highlighting its paradoxical nature: structurally central to the economy, yet marginal in legal and institutional terms. Through a historical-legal approach and the analysis of archival sources – in particular an 1806 report on the Terra d'Otranto – it emerges that women's work was widespread in the domestic, agricultural and manufacturing sec-

tors, whilst remaining situated in a regulatory 'grey area', lacking full formal recognition. The study highlights how this invisibility does not correspond to an absence of regulation, but to an implicit discipline, founded on customs and patriarchal structures that limited women's legal autonomy. The report analysed bears witness, in the context of the Napoleonic reforms, to an initial step towards the administrative visibility of women's labour, recognised as an essential productive resource, though without translating into effective legal recognition. What emerges is a picture characterised by a persistent tension between economic centrality and regulatory marginality, in which women's labour appears as a fundamental resource but one that is not fully institutionalised. This contribution thus invites us to rethink the legal categories of labour in the light of historical practices that have long remained 'under the lamp'—visible but largely overlooked.

Keywords: Women's employment, Southern Italy, education

1. *L' invisibile centralità del lavoro delle donne*

Il punto più in ombra è sempre sotto la lampada. È da questa immagine, presa in prestito dai *Frammenti di un discorso amoroso* di Roland Barthes che prende avvio questa riflessione sul lavoro delle donne, lavoro che, pur essendo stato strutturalmente centrale nell'economia dell'età moderna, è rimasto a lungo nel punto più in ombra.

Anna Bellavitis nella nota introduttiva al suo volume *Il lavoro delle donne nelle città dell'Europa moderna*, cita un libro di Alice Kessler Harris pubblicato a New York nel 1981 dal titolo *Women Have Always Worked. A Historical Overview*, proprio per partire da un dato chiaramente visibile ma in ombra: le donne hanno sempre lavorato¹.

Le donne hanno, infatti, sempre lavorato, tuttavia questo lavoro si è collocato, con straordinaria costanza, in una zona d'ombra, in uno spazio di confine che ne ha reso difficile il riconoscimento e la qualificazione. Se il lavoro domestico ha rappresentato il primo e più imme-

¹ A. BELLAVITIS, *Il lavoro delle donne nelle città dell'Europa moderna*, Viella, Roma 2016, p. 7.

diato ambito dell'attività femminile, esso non ha affatto esaurito la gamma delle occupazioni svolte dalle donne.

In definitiva, il contributo lavorativo delle donne nella società veniva prevalentemente considerato come un "lavoro informale", ossia – come detto – privo di visibilità giuridica e, per ciò, non disciplinato dal diritto positivo, con la conseguente assenza di qualsiasi forma di tutela.

Ciò aveva condotto ad un evidente squilibrio: le donne erano parte integrante del processo di crescita delle economie europee senza, però, un riconoscimento effettivo².

D'altronde, per un lungo tempo, si è parlato di "mezze forze"³, ossia soggetti pienamente immersi nel mondo del lavoro, ma etichettati come inferiori e limitati, rispetto all'uomo per capacità fisiche e condizioni

Accanto alla cura e alla gestione della famiglia, si sviluppavano molte altre attività produttive – dalla filatura al cucito, dalla tessitura ad altre lavorazioni manuali⁴ – che alimentavano l'economia e il merca-

² S. PUCCINI, *Condizione della donna e questione femminile (1892-1922)*, in *La questione femminile in Italia del '900 ad oggi*, Feltrinelli, Milano 1976, p. 10.

³ Tale espressione, che in un primo momento, in accordo con una visione prettamente "corporea e fisica" del lavoro, si pone quale base discriminatoria delle lavoratrici – sottopagate e prive di forme di tutela –, in un secondo momento, precisamente con l'avvento della seconda e terza fase della rivoluzione industriale quando anche la "forza piena" dell'uomo viene sostituita dalla macchina, laddove sembrerebbe tramontare riacquisisce, invece, tutto il suo vigore. Uomo e donna, che non erano più chiamati a svolgere un'attività lavorativa prettamente fisica, bensì attività accessorie rispetto alle operazioni svolte dalle macchine, restano, in ogni caso, soggetti non parificati, sotto nessun punto di vista.

Cfr. S. MERLI, *Proletariato di fabbrica e capitalismo industriale. Il caso italiano: 1880-1900*, Marsilio, Venezia 1972; M.L. DE CRISTOFARO, *Tutela e/o parità? Le leggi sul lavoro femminile tra protezione e uguaglianza*, Laterza, Bari 1979.

⁴ In questo settore produttivo, dove la manodopera femminile (e qui aggiungiamo, soltanto per completezza, nell'ottica dei principi della corporeità nel lavoro, quella minorile) era costretta in condizioni estremamente gravose e degradanti, le lavoratrici erano sottoposte ad ambienti insalubri e tossici, quasi carcerari: Sul punto v. C. SCHWARZENBERG, *Condizioni della donna e lavoro femminile in Italia (Premesse storico-giuridiche)*, Giuffrè, Milano 1982. Più ampiamente, F. TURATI, A. KULISCIOFF, *Pel lavoro delle donne e dei minorenni. Un buon sintomo*, in *Critica sociale*, XII, anno XI, (1901), più recente e significativo su questi temi, P. PASSANITI,

to, pur senza assumere una forma pienamente visibile o giuridicamente riconosciuta. Si trattava di lavori spesso esercitati dentro e fuori le mura domestiche, in continuità con l'economia familiare, ma anche in relazione con circuiti produttivi più ampi, e che si collocano in una posizione intermedia tra sfera privata e spazio pubblico⁵.

È proprio questa collocazione liminale a costituire uno degli elementi qualificanti del lavoro femminile in età moderna e contemporanea. Un lavoro che si muoveva costantemente lungo confini fin troppo labili, scivolando tra diverse sfere: tra legittimità e illegittimità, tra legalità formale e pratiche tollerate, tra attività svolte all'interno della casa e lavori esercitati nello spazio agricolo, urbano o (proto)industriale.

Confini che non erano soltanto economici o sociali, ma profondamente giuridici, che schiacciavano le attività femminili all'interno di una dimensione patriarcale plurima: patriarcale nel contesto familiare, dove l'autorità maschile organizzava e assorbiva il lavoro femminile; patriarcale nel sistema delle corporazioni e dei mestieri, che ne limitava l'accesso e la visibilità; patriarcale, infine, nel più ampio assetto statale, che regolava il lavoro attraverso norme pensate su soggetti maschili e tendeva a relegare quello femminile in spazi ibridi: informali o residuali⁶.

In questo quadro, il lavoro svolto dalle donne appare centrale e al tempo stesso marginale: centrale per il funzionamento concreto dell'economia e marginale perché collocato in una zona d'ombra, raramente definito come lavoro autonomo, spesso assorbito in altre ca-

Lavoro e cittadinanza femminile: Anna Kuliscioff e la prima legge sul lavoro delle donne, Franco Angeli, Milano 2006.

⁵ M.V. BALLESTRERO, *Dalla tutela alla parità. La legislazione italiana sul lavoro delle donne*, Il Mulino, Bologna 1979.

⁶ A. PESCAROLO, *Il lavoro delle donne nell'Italia contemporanea*, Carocci, Roma 2019; AA.VV. cur. A. Groppi, *Il lavoro delle donne*, Vol. II, *Storia delle donne in Italia*, Laterza, Roma-Bari 1996, in particolare il contributo di S. LAUDANI, "Lavoranti senza statuto": donne e corporazioni in Italia durante l'età moderna; M.P. ZANOBONI, *Donne al lavoro nell'Italia e nell'Europa medievali (secc. XIII-XV)*, Franco Angeli, Milano 2016; G. BONACCHI, A. GROPPi (a cura di), *Il dilemma della cittadinanza. Diritti e doveri delle donne*, Laterza, Roma-Bari 1993; M.V. BALLESTRERO, *La protezione concessa e l'eguaglianza negata: il lavoro femminile nella legislazione italiana*, Laterza, Roma 1996; A. PESCAROLO, A. BRAVO, M. PELAJA, L. SCARAFFIA, *Storia sociale delle donne in Italia*, Laterza, Roma-Bari 2001.

tegorie – familiari, assistenziali, domestiche – o spinto ai margini della legalità.

Un lavoro che, come si è detto, viveva negli interstizi delle regole, in un sistema normativo frammentario e ambiguo, che lasciava spazio a pratiche informali, adattamenti e strategie di sopravvivenza. È proprio in questa zona di confine che si colloca l'oggetto di questo contributo: non tanto per colmare un vuoto, quanto per spostare lo sguardo su ciò che è stato sempre visibile e, tuttavia, poco osservato.

Parlare di lavoro per le donne significa allora assumere consapevolmente un'espressione ambigua, non neutra, che rinvia a un fenomeno storicamente determinato, nel quale l'identità di genere, unitamente alla sua dimensione corporea, prevale sull'identità lavorativa.

Una prevalenza che riflette un assetto normativo e istituzionale che ha storicamente costruito il lavoro delle donne come ambito distinto, informale e strutturalmente subordinato.

Ed è sotto questa lampada, in questo punto in ombra, che si intende collocare l'analisi.

2. Un difficile contesto: il Mezzogiorno d'Italia tra Sette e Ottocento

Assumendo quindi come chiave di lettura il proverbio cinese che abbiamo preso in prestito dai *Frammenti* di Roland Barthes, si è tentato di riportare alla luce ciò che era “in ombra” attraverso diverse fonti che sono esaminate durante la ricerca svolta nell'ambito del progetto Prin PNRR⁷ *“Le regole del lavoro e della produzione nel Mezzogiorno tra il XVI ed il XIX secolo”* (The rules of work and production in Southern Italy between 16th and 19th century).

Le fonti hanno evidenziato infatti che il lavoro delle donne, pur costituendo un elemento centrale dell'economia del Mezzogiorno della penisola italiana, e manifestandosi in una pluralità di ambiti – dome-

⁷ La ricerca è stata svolta dall'Unità Prin PNRR 2022 afferente al Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Napoli “Federico II”; le risultanze scientifiche di alcuni percorsi di ricerca sono già confluite nella pubblicazione edita dall'Editoriale Scientifica, collana *Ius Regni*, AA.Vv., cur. F. Mastroberti, *Le regole del lavoro e della produzione nel Mezzogiorno tra il XVI ed il XIX secolo*, Editoriale Scientifica, Napoli 2025.

stico, agricolo, manifatturiero e (proto)industriale, – risulta “nell’ombra delle regole”. Proprio questa oscurità frutto di una frammentarietà di regolamentazione esplicita rende questa prassi difficile da cogliere nella sua dimensione di “regola”, collocandolo ai margini delle categorie giuridiche, pur essendo centrale nella realtà economica e sociale del territorio. Questa marginalità non equivale tuttavia a una totale assenza di forme di regolazione, il lavoro delle donne si iscrive piuttosto entro assetti normativi impliciti, fondati su consuetudini e prassi produttive, che ne disciplinavano l’esercizio senza tradursi in una piena “tipizzazione” giuridica. Con l’espressione “ombra delle regole” non si intende dunque alludere a un vuoto normativo in senso stretto, quanto piuttosto a una condizione di invisibilità giuridica formale – la mancata “nominazione” del lavoro femminile entro le categorie del diritto positivo – che convive con forme di regolazione fattuale, di matrice consuetudinaria e amministrativa. L’ombra, in altri termini, non coincide con l’assenza di “regola” (per quanto generale e non specifica), ma con la marginalità del lavoro delle donne rispetto ad un riconoscimento pieno, e ad una qualsiasi forma di “tutela giuridica” formalizzata.

In questo senso, questa fattispecie risulta regolata, senza essere “edipizzata”⁸, ossia senza essere ricondotto a modelli normativi co-

⁸ Il termine edipizzazione è qui impiegato come categoria analitica e non descrittiva, per indicare processi di normalizzazione e di riconduzione della soggettività entro modelli dominanti. La nozione si colloca, in primo luogo, all’interno della riflessione critica sviluppata tra gli anni Sessanta e Settanta del Novecento. In particolare, pur senza utilizzare sistematicamente il termine, Michel Foucault ha analizzato i processi di produzione della soggettività attraverso dispositivi di sapere e di potere, mettendo in luce come il diritto e le istituzioni concorrano a definire modelli normativi di soggetto, escludendo o marginalizzando pratiche e posizioni non tipizzabili (*Histoire de la folie*, Plon, Paris 1961; *Surveiller et punir*, Gallimard, Paris 1975; *La volonté de savoir*, Gallimard, Paris 1976; corsi al *Collège de France*). La nozione di *œdipianisation* viene invece formulata esplicitamente da Gilles Deleuze e Félix Guattari ne *L’Anti-Œdipe. Capitalisme et schizophrénie* nel 1972 (Les Éditions de Minuit, Paris), per designare il processo attraverso cui la complessità dei rapporti sociali e delle forme di soggettività viene ridotta e ricondotta a modelli normativi centrati su strutture di autorità, dipendenza e rappresentanza. In tale prospettiva, l’edipizzazione opera come dispositivo di normalizzazione, producendo inclusioni selettive ed esclusioni strutturali. Queste riflessioni hanno trovato un significativo sviluppo nella teoria femminista e nel femmini-

struiti attorno al lavoro maschile che, con categorie contemporanee, definiamo formalizzato, classificabile, giuridicamente riconoscibile, assunto come paradigma implicito della nozione stessa di lavoro⁹.

La ricerca storica e storico-giuridica ha progressivamente approfondito il tema del lavoro delle donne, un ambito che presenta, già sul piano delle fonti, rilevanti difficoltà strutturali¹⁰.

Sull'argomento è necessaria una preliminare puntualizzazione di carattere storiografico. Il tema del lavoro femminile tra età moderna e prima età contemporanea è stato affrontato dalla storiografia prevalentemente sul piano sociale, politico ed economico e solo in via consequenziale su quello giuridico.

La letteratura complessiva presenta un quadro frammentario, fondato in larga misura su studi locali, settoriali o indiretti, che rendono evidente l'impossibilità di procedere a generalizzazioni geografiche o sistematiche. La geografia dei diritti delle donne non si configura infatti come un processo lineare o cumulativo, né come un'evoluzione omogenea, risultando piuttosto profondamente condizionata dalla temporalità dell'economia, dalle strutture sociali, dai contesti culturali

smo giuridico, che hanno messo in evidenza come i modelli di soggettività giuridica siano storicamente costruiti attorno a un paradigma maschile. Si vedano, in particolare, C. PATEMAN, *The Sexual Contract* (Stanford University Press, Stanford 1988), sul carattere escludente dei modelli di cittadinanza e di contratto; J.W. SCOTT, *Gender: A Useful Category of Historical Analysis* (in *American Historical Review*, 1986), sull'emersione del genere come categoria critica per l'analisi storica; J. BUTLER, *Gender Trouble* (Routledge, New York 1990), sui processi di normativizzazione della soggettività; S. FEDERICI, *Caliban and the Witch* (Autonometia, New York 2004), sulla marginalizzazione giuridica del lavoro femminile nella costruzione dell'economia moderna. In questo quadro, il riferimento all'"edipizzazione" consente di descrivere, in chiave storico-giuridica, il processo attraverso cui il lavoro femminile, pur regolato nella prassi, resta escluso dalla piena formalizzazione giuridica, in quanto non riconducibile ai modelli normativi dominanti di soggetto e di lavoro.

⁹ Il lavoro del maschio è separato dalla sfera domestica, è pensato come prestazione in una dinamica di scambio (retribuito) tra prestazione e contro-prestazione, la retribuzione diventa il criterio centrale di riconoscimento, fonda uno *status*. Su questi aspetti si legga soprattutto A. SUPLOT, *Critique du droit du travail*, Presses Universitaires de France (PUF), Paris, 1994.

¹⁰ BELLAVITIS, *Il lavoro delle donne*, cit. e bibliografia ivi contenuta.

e religiosi e dagli assetti istituzionali e normativi dei diversi ordinamenti europei.

Gli intrecci tra ruoli familiari, capacità giuridica ed esercizio dei diritti economici appaiono, in tale prospettiva, particolarmente complessi e variabili, così come differenziate risultano le discipline del lavoro e della produzione nei vari contesti europei.

Le questioni relative ai diritti economici delle donne, e in particolare alla titolarità e alla gestione dei frutti del lavoro, non possono pertanto essere affrontate in termini di esaustività generale, ma richiedono una verifica puntuale dei singoli casi e delle fonti normative e amministrative di riferimento.

Nel quadro delle regole del lavoro e della produzione nel Mezzogiorno della penisola italiana tra Sette e Ottocento, la ricerca si colloca consapevolmente nell'ambito degli studi locali, assumendone il valore metodologico, ma intende al contempo contribuire alla costruzione di un più ampio orizzonte interpretativo, volto a evidenziare le concrete possibilità di accesso delle donne al lavoro e le modalità di riconoscimento, o di negazione, dei loro diritti economici all'interno della tradizione giuridica meridionale.

Se è vero che nella società del passato le donne non godevano di una piena uguaglianza nei diritti economici, è altresì evidente che tale disuguaglianza si rifletteva non solo sul piano formale, ma anche nella gestione quotidiana delle risorse, dei patrimoni e dei frutti del proprio lavoro, come le fonti analizzate nel corso della ricerca consentono di documentare.

Muovendo da tale consapevolezza, l'indagine ha privilegiato l'analisi di fonti capaci di restituire lo scarto tra norma, prassi e rappresentazione amministrativa del lavoro femminile. In questa prospettiva è stata condotta un'ampia ricognizione presso l'Archivio di Stato di Napoli, finalizzata all'individuazione di fonti primarie relative al Mezzogiorno tra XVIII e XIX secolo.

Sono state così rintracciate diverse tipologie documentarie – normative, amministrative e descrittive – riconducibili a differenti livelli istituzionali e socioeconomici, in particolare nei fondi del Ministero degli Affari Interni, serie Commercio, agricoltura, arti e manifatture (1808–1833), e del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio

(1810–1878)¹¹. Attraverso l'analisi sistematica di questo *corpus* archivistico, applicata a un ambito di studio di per sé complesso quale il lavoro femminile, è stato possibile far emergere alcuni nodi interpretativi centrali. Il presente contributo, pur muovendo da tale più ampia ricognizione documentaria – di cui si è dato conto in nota, tra normative sui lanifici e sulla manifattura del cotone, decreti sull'arte della seta, atti relativi alle corporazioni di arti e mestieri e regolamenti settoriali –, in questa sede analizza un caso di studio circoscritto, incentrato principalmente sulla ricca relazione di Terra d'Otranto del 1806 e, solo in maniera incidentale, sulla Prammatica del 1741.

¹¹ I carotaggi sono avvenuti nei seguenti fondi: Archivio di Stato di Napoli (d'ora in poi ASNa), *Bollettino delle leggi*, anno 1808, n. 35, Decreto per lo stabilimento di una fabbrica normale di lanificio, 20 aprile 1808; *Bollettino delle leggi*, anno 1808, n. 35, Decreto per lo stabilimento di una casa di educazione per la manifattura del cotone, 27 aprile 1808; *Bollettino delle leggi*, anno 1809, n. 481, Decreto per l'irrigamento dei terreni mediante le acque del canale di Sarno, 10 ottobre 1809; *Bollettino delle leggi*, anno 1816, n. 32, Decreto per il miglioramento e l'incoraggiamento dell'arte di trarre la seta, 14 febbraio 1816; *Bollettino delle leggi*, anno 1816, n. 55, Decreto riguardante i regolamenti relativi ai tintori di seta in nero, 6 luglio 1816; *Bollettino delle leggi*, anno 1816, Decreto che rende libera l'industria di fondere e raffinare metalli preziosi nella capitale, 11 giugno 1816; *Bollettino delle leggi*, anno 1821, n. 19, Decreto per l'abolizione degli statuti, regolamenti e capitolazioni delle corporazioni di arti e mestieri, 23 ottobre 1821; *Bollettino delle leggi*, anno 1822, n. 35, Decreto e regolamento sulle formalità della coltivazione, raccolta ed esportazione delle foglie di tabacco, 14 maggio 1822; *Bollettino delle leggi*, anno 1825, n. 13, Decreto che stabilisce un metodo uniforme per la bollazione e il cabotaggio delle interne manifatture del Regno, 6 settembre 1825; ASNa *Ministero degli affari interni, Serie commercio, agricoltura, arti e manifatture (1808–1833)*, b. 2163, fasc. 4, *Atto notarile di convenzione tra maestri argentieri e battiloro*, 23 febbraio 1805; ivi, b. 2163, fasc. 4, *Atto notarile di convenzione tra maestri battiloro e argentieri*, 14 settembre 1805; ivi, b. 2027, fasc. 12, *Supplica e proposta di riforma degli articoli 35 e 41 delle Capitolazioni dell'arte dei Caseogli*, 4 aprile 1816; ivi, b. 2027, fasc. 12, *Decreto di riforma degli articoli 35 e 41 delle Capitolazioni dell'arte dei Cacioli (Caseogli)*, 1816; ivi, b. 2163, fasc. 9, *Supplica e nuove regole per l'arte dei calzolari nella città dell'Aquila*, 13 giugno 1820; ivi, b. 2174, fasc. 8, *Regolamento sulla pesca del corallo emanato dalla Reggenza di Algeri*, 19 ottobre 1826; ASNa, *Ministero di agricoltura, industria e commercio (1810–1878)*, fasc. 242, *Regolamenti sovranamente approvati per la integrità, salubrità e custodia delle acque ed acquedotti della città di Napoli*, 1822–1853; ivi, fasc. 242, *Proposta di regolamento per l'apertura di un conservatorio d'arte e mestieri e di una scuola gratuita per giovani artieri*, 1846.

Con questa ricognizione si intende, quindi, mettere in evidenza solo alcuni profili essenziali da cui è partita la ricerca che nasce dal PRIN, rinviando ad una trattazione organica e complessiva dei risultati raggiunti.

L'approccio adottato, critico e storico-giuridico, fondato su una lettura attenta e contestualizzata delle fonti, ha consentito di mettere a fuoco quella persistente zona d'ombra entro cui il lavoro delle donne si collocava, rivelando sia le forme della sua strutturale integrazione nella vita economica e sociale del Regno, sia le ragioni della sua sistematica marginalizzazione, come già evidenziato, sul piano regolativo e amministrativo.

3. *La relazione di Terra d'Otranto*

Tra le fonti di maggiore rilievo si è ritenuto di attribuire un ruolo centrale a una dettagliata relazione anonima del 1806 sulle manifatture della provincia di Terra d'Otranto¹². Si tratta di un documento di natura amministrativa e statistica, redatto all'interno del circuito informativo che, nei primi anni del governo francese nel Regno di Napoli, mirava a fornire all'amministrazione centrale una conoscenza puntuale delle risorse produttive locali, delle potenzialità manifatturiere delle province e degli ostacoli che ne impedivano lo sviluppo.

La relazione si colloca pienamente nel nuovo orizzonte inaugurato da Giuseppe Bonaparte dopo la conquista del Regno¹³, segnato da un netto mutamento di paradigma rispetto alla precedente tradizione borbonica; quest'ultima aveva tendenzialmente concepito le manifatture come ambiti legati alla Corte e al consumo aristocratico, il nuovo

¹² ASNa, *Ministero degli affari interni*, b.2273, f.2 cit. Nell'ambito di tale ricerca, la nostra attenzione si è volutamente limitata al solo manoscritto sulla Terra d'Otranto, rinviando per una lettura critica della fonte consultate al lavoro a cura della dott.ssa Francesca Niola.

¹³ Nell'ambito della vastissima bibliografia su questi temi, si rinvia per unitarietà della trattazione e per il particolare *focus* territoriale sul Regno napoletano in quegli anni, si rinvia a F. MASTROBERTI, *Storia giuridica del Decennio francese nel Regno di Napoli. La costruzione di uno Stato*, Giappichelli, Torino 2026 ed il corposo apparato bibliografico ivi contenuto.

corso francese orientava invece l'azione amministrativa verso la valorizzazione delle attività produttive in funzione della crescita economica generale e dell'integrazione delle province in un sistema razionale di produzione e scambio, ricondotto – come afferma lo stesso estensore – a un più ampio obiettivo di “benessere della collettività”¹⁴. In questo quadro, la conoscenza delle manifatture locali e della “forza-lavoro” disponibile, compresa quella femminile, diviene un'esigenza primaria dell'amministrazione. Il documento fornisce una descrizione articolata delle manifatture presenti sul territorio, indicando il numero delle donne impiegate, le modalità di lavorazione e i circuiti di produzione e consumo¹⁵.

Proprio questa attenzione alla composizione di questa “forza-lavoro” rende la relazione un osservatorio privilegiato per cogliere il modo in cui l'amministrazione napoleonica guardava non solo al lavoro in generale, ma in particolare, a quello femminile, che dall'ombra andava lentamente a collocarsi all'interno di una sfera pubblica di utilità economica, sociale e di riforma produttiva. Uno degli elementi di maggiore interesse del documento è la centralità attribuita alla predisposizione e all'attitudine femminile al lavoro manifatturiero.

L'analisi è strutturata attraverso una serie di quesiti¹⁶ che rivelano forme embrionali di indagine di tipo moderno: il redattore non si interroga sull'esistenza del lavoro femminile, che rappresenta oramai un presupposto ineludibile produttivo del Regno, ma sulla sua qualità, chiedendosi se le donne “manchino d'ingegno”, se siano “pigre al travaglio” e a quali manifatture si dedichino preferenzialmente, “tanto per il commercio quanto per l'uso familiare”.

La risposta che si legge nel documento è netta e priva di ambiguità, le donne nella provincia di Terra d'Otranto sono “piene di talento,

¹⁴ ASNa, *Ministero degli affari interni*, b.2273, f.2 cit.

Sul tema della felicità e del benessere, nell'ambito della costruzione del corpo di cittadinanza nella tradizione illuministica meridionale, vero e proprio antecedente teorico, si rinvia a F. DE ROSA, *Happiness as the aim of Law: body, virtue and citizenship in Filangieri's Science of Legislation*, in AA.VV., cur. A. Arena, *La felicità pubblica come suprema legge: suggestioni e riflessioni su Gaetano Filangieri a 250 anni dalla Dichiarazione d'Indipendenza*, in corso di pubblicazione.

¹⁵ ASNa, *Ministero degli affari interni*, b.2273, f.2 cit.

¹⁶ *Ivi*.

di vivacità e di ingegno”, più degli uomini e possiedono “un’attitudine singolare alle arti e alle manifatture”¹⁷.

Queste affermazioni, che possono apparire scontate, vanno qui ad assumere un rilievo particolare, poiché sovvertono implicitamente uno stereotipo di genere ampiamente diffuso, che tendeva a rappresentare le donne come naturalmente inadatte al lavoro produttivo organizzato¹⁸.

Un precedente documentale di quanto sin qui è stato affermato si intravede, a metà Settecento, nella Prammatica istitutiva del catasto onciario (17 marzo 1741). Questa fonte, anch’essa rientrante nell’ambito della legislazione fiscale e amministrativa borbonica, risponde alla finalità di descrizione, classificazione e valutazione delle capacità contributive dei sudditi del Regno.

La Prammatica disciplina in modo puntuale il procedimento della *rivela* (rilevazione dei beni, delle entrate, delle arti e delle industrie del Regno) imponendo un obbligo dichiarativo a «ogni persona, di qualunque stato, grado e condizione».

In questa prospettiva, la Prammatica introduce la questione del lavoro femminile: le donne vi compaiono prevalentemente come componenti dei nuclei domestici oppure, in casi circoscritti, come soggetti economici individuali, quali nubili, vedove o religiose, chiamate a rendere conto di beni, rendite e attività produttive. Il contributo lavorativo delle donne risulta così intercettato sul piano amministrativo e fiscale, la fonte infatti ricopre vero e proprio valore di embrionale osservatorio dello scarto strutturale tra la centralità economica del lavoro femminile e la sua marginalità sul piano della “nominazione” giuridica.

La Prammatica consente la registrazione di arti e industrie esercitate anche da donne, ma le ricomprende entro la responsabilità fiscale del “capo di casa”, secondo un modello di imputazione fondato sull’unità domestica come perno del rapporto tra Stato e società. Tale meccanismo contribuisce a un processo di occultamento giuridico del

¹⁷ *Ivi.*

¹⁸ Cfr. *Prammatica de’ Catasti e delle Rivele* (17 marzo 1741), in *Prammatiche, editti e bandi del Regno di Napoli*, s.l., s.d.; per ulteriore approfondimento si veda ancora, M. AYMARD, *Famiglia e comunità nel Mezzogiorno moderno*, Laterza, Roma-Bari, 1979, spec. capp. II–III.

contributo produttivo femminile, pur in presenza di una piena rilevanza materiale all'interno dell'economia locale.

Al contrario, le donne vengono qui riconosciute come risorsa manifatturiera primaria, dotata di ingegno, abilità tecnica e capacità operative, in grado di produrre beni di qualità apprezzata nei principali centri della provincia – Gallipoli, Galatone, Taranto e Nardò –, dove risultano documentate, in particolare, la filatura e la tessitura della lana e del lino, la lavorazione e la trattura della seta, nonché manifatture minori quali il ricamo e la filatura del cotone, destinate tanto al consumo domestico quanto a circuiti commerciali territorialmente circoscritti.

A questa valutazione positiva si accompagna tuttavia una constatazione critica che rappresenta il nucleo politico-amministrativo della relazione; dopo aver riconosciuto l'attitudine naturale delle donne, il redattore introduce un limite strutturale, chiaramente riconducibile a una logica paternalistica:

«Ma le donne per loro natura sono imitatrici, non d'invenzione. E dove è che i loro ingegni li buoni metodi? Qual luogo vi è nel quale le donne si educino alle arti e alle manifatture?»¹⁹.

Il problema individuato non risiede dunque nell'incapacità femminile, bensì nell'assenza di luoghi di educazione tecnica, di scuole di arti e mestieri, di forme di direzione e di trasmissione sistematica del sapere produttivo²⁰.

In questo passaggio emerge con chiarezza una concezione tipicamente illuministico-amministrativa del lavoro: l'ingegno naturale, se non sostenuto da istituzioni adeguate, resta confinato all'imitazione e non si traduce in sviluppo.

¹⁹ ASNa, *Ministero degli affari interni*, b.2273, f.2 cit.

²⁰ Sulla storia dell'educazione femminile si veda: Ministero dell'Interno, Rapporto generale del Regno di Napoli (1806 e 1807) presentato al Re Dal Ministro dell'interno il 28 marzo 1808, Napoli Stamperia Reale 1808; M.A. GALDI, *Rapporto a S.E. il Ministro dell'Interno sullo stato attuale dell'istruzione pubblica nel Regno di Napoli*, Napoli Stamperia reale 1814; G. NISIO, *Della istruzione pubblica e privata in Napoli dal 1806 al 1871*, 1871; V. BOSNA, C. MANCHISI, *Istruite e virtuose. Tracce di cultura "al femminile" in Puglia tra XVI e XIX secolo*, Cacucci, Bari 2009; B. SERIO, *Cura e Formazione nella storia delle donne. Madri, Maestre, educatrici*, Progreedit, Bari 2019.

4. *Conclusioni*

Il problema individuato non risiede dunque nell'incapacità femminile, bensì nell'assenza di apparato regolamentare, di luoghi di educazione tecnica, di scuole di arti e mestieri, di forme di direzione e di trasmissione sistematica del sapere produttivo. Questo vuoto strutturale emerge con particolare evidenza dalla relazione del 1806 sulla Terra d'Otranto, che consente di cogliere un nodo centrale nella storia del lavoro femminile nel Mezzogiorno del primo Ottocento: la coesistenza tra centralità produttiva e permanenza nella penombra istituzionale.

Le donne lavoravano, producevano, sostenevano interi comparti manifatturieri locali; eppure, il loro lavoro resta privo di riconoscimento formale, di formazione strutturata e di un inquadramento giuridico organico. Il documento non descrive soltanto un fatto economico, ma rende visibile una contraddizione sistemica: una forza-lavoro essenziale, osservata e valorizzata dall'amministrazione, che rimane tuttavia collocata sotto la "nostra" lampada, in ombra sul piano delle regole (proto)giuridiche.

È proprio questa ambiguità a rendere la fonte particolarmente preziosa per la lettura storico-giuridica. Essa documenta il momento in cui il lavoro delle donne entra nel campo visivo dello Stato come elemento strategico della politica economica, senza ancora trasformarsi, però, in diritto. L'ombra che avvolge il lavoro femminile non è dunque segno di assenza, ma il prodotto di un sistema normativo che lo utilizza e lo riconosce economicamente, senza assumerlo, però, come pieno oggetto di tutela giuridica. Ed è in questo spazio, tra visibilità amministrativa e mancata normazione, che si colloca l'analisi storico-giuridica del fenomeno.

Nel contesto del decennio francese, il lavoro femminile si accinge ad entrare finalmente nel campo visivo dello Stato, e la fonte va letta come espressione di un nuovo lessico della collettività, come si è detto, tipico della stagione napoleonica, nel quale i riferimenti all'utilità pubblica, al miglioramento dei metodi, all'educazione tecnica e alla necessità di istituzioni di supporto collocano la produzione non più come privilegio di pochi, ma come fattore di benessere generale.

In questo lessico, le donne non sono più soltanto mogli, figlie o portatrici di dote, ma forza-lavoro territoriale e componente essenziale della ricchezza provinciale.

Tuttavia, il riconoscimento giuridico resta incompiuto. La donna è pensata come risorsa collettiva, ma non ancora come soggetto giuridico autonomo, e il suo orizzonte continua a essere ricondotto prioritariamente al matrimonio e alla dimensione familiare. Il lavoro femminile appare così come una risorsa sfruttata ma non governata, essenziale ma non normata, riconosciuta sul piano discorsivo e al contempo abbandonata nella prassi. La società moderna era evidentemente ricca di capacità produttive femminili, ma priva degli strumenti amministrativi e istituzionali necessari a trasformare tali capacità in sviluppo stabile e collettivo.

Proprio in questa condizione di invisibilità normativa risiede il valore storiografico della relazione del 1806: essa documenta non l'assenza di lavoro femminile, bensì l'assenza di istituzioni e di norme, e come tale invisibilità inizia a essere progressivamente problematizzata nel quadro delle politiche riformatrici del primo Ottocento.